

**FIGC**

Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma Centralino: +39 06/84911
www.figc.it

COMUNICATO STAMPA

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE
L.N.P. – Serie A - Serie B**

RIUNIONE VENERDÌ 6 GIUGNO 2014

1. Ricorso CALCIO CATANIA

avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.2014 inflitta al sig. Manitta Emanuele seguito gara Campionato Primavera Catania/Trapani del 26.4.2014 (Delibera della Lega Nazionale Professionisti Serie A - Com. Uff. n. 180 del 29.4.2014)

RESPINTO

2. Ricorso ACF FIORENTINA

avverso le sanzioni:

- obbligo di disputare 1 gara con il settore denominato "Curva Fiesole" privo di spettatori; sanzione sospesa ai sensi dell'art. 16, n. 2bis C.G.S.;
- ammenda di €20.000,00 ex art. 14 n. 2 C.G.S. ed ammenda di €30.000,00 ex art. 12 n. 3 C.G.S.,

inflitte alla reclamante seguito gara Coppa Italia, Fiorentina/Napoli del 3.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 186 del 7.5.2014)

PARZIALMENTE ACCOLTO, e, per l'effetto, annulla la sanzione dell'ammenda di € 30.000,00 ex art. 12, comma 3 C.G.S. Conferma per il resto

3. Ricorso ATALANTA BERGAMASCA CALCIO

avverso le sanzioni:

- obbligo di disputare una gara con il settore denominato "Curva Nord" privo di spettatori, sanzione sospesa ai sensi dell'art. 16 n. 2 bis CGS ;
- ammenda di € 40.000,00 ex art. 12 n. 3 e 6 C.G.S.,

inflitte alla reclamante seguito gara Atalanta/Milan dell' 11.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 192 del 12.5.2014)

PARZIALMENTE ACCOLTO, e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda ad € 20.000,00. Conferma per il resto

4. Ricorso Calc. PAOLO CANNAVARO

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta seguito gara, Milan/Sassuolo del 18.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 195 del 19.5.2014)

RESPINTO



5. Ricorso A.S. CITTADELLA

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Djuric Milan seguito gara Cittadella/Empoli del 25.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 84 del 26.5.2014)

6. Ricorso CARPI F.C. 1909

avverso le sanzioni:

- inibizione di giorni 50 al sig. Caliumi Claudio per violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S. per inosservanza dei criteri infrastrutturali "B" di cui agli artt. 18, 21, 25 del Titolo II) allegato sub A) del Sistema delle Licenze Nazionali;

- ammenda di €30.000,00 alla Società reclamante, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio Legale rappresentante,

inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale (nota n. 6093/652 pf13-14 SP/pp del 23.4.2014 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 82/CDN del 22.5.2014)

7. Ricorso S.S. VIRTUS LANCIANO 1924

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Turchi Manuel seguito Carpi/Virtus Lanciano del 25.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 84 del 26.5.2014)

8. Ricorso CARPI F.C. 1909

avverso la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara ed ammonizione inflitta al calc. Concas Fabio seguito gara Carpi/Virtus Lanciano del 25.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 84 del 26.5.2014)

9. Ricorso CARPI F.C. 1909

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Di Gaudio Antonio seguito gara Carpi/Virtus Lanciano del 25.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 84 del 26.5.2014)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione inflitta al calciatore Djuric Milan a 2 giornate effettive di gara

ORDINANZA:

- Rilevata la necessità, ai fini del decidere, di acquisire la certificazione in data 30.1.2014 della Lega Nazionale Professionisti Serie B con cui si asserisce essere stata accertata la persistenza, alla data del 31.12.2013, delle carenze strutturali già rilevate dalla Commissione Criteri Infrastrutturali,
la C.G.F.

dispone l'acquisizione presso la stessa Lega Nazionale Professionisti Serie B, della certificazione di cui in motivazione, nelle more sospendendo l'esecuzione della sanzione della inibizione inflitta al sig. Caliumi Claudio

RESPINTO

RESPINTO

RESPINTO

